



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 21/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2001, n. 1690  
Copertino (LE) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Copertino (LE), già munito di P.F. e R. E. vigenti, con delibera esecutiva del Commissario ad Acta n. 1 del 29.12.95 ha adottato il PRG del territorio Comunale, in adeguamento alle disposizioni dell'art. 55 - 1° comma - della L.R. n. 56/80, costituito da n. 4 elaborati e da n. 13 tavole grafiche.

Avverso il PRG in parola, pubblicato a norma di legge, risultano prodotte n° 216 osservazioni, di cui n° 18 fuori termini, alle quali il Commissario ad Acta ha controdedotto con delibera n° 2 del 14.12.1996.

Il PRG è stato sottoposto al parere del C.U.R., costituito ai sensi della L.R. 24/94 integrata dalla L.R. n° 8/98, che con propria relazione-parere datata 12.10.1999 ha ritenuto le proposte comunali meritevoli di approvazione con prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 della stessa relazione-parere.

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte, le stesse risultano puntualmente esaminate al punto 5.4 della relazione-parere del C.U.R. con decisione di accoglimento e/o rigetto formulata per ciascuna osservazione.

Successivamente la G.R. con deliberazione no 6 del 14.01.2000 ha approvato il P.R.G. di cui trattasi con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche apportate d'Ufficio con la citata relazione-parere del 12.10.99 del CUR, decidendo nel contempo in ordine alle osservazioni prodotte, nei limiti e nei termini delle determinazioni assunte dal C.U.R. al punto 5.4 della relazione, e richiedendo all'Amministrazione Comunale di Copertino apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzione, con predisposizione di elaborati adeguati e coordinati con le stesse prescrizioni.

Il Commissario ad Acta, per il Comune di Copertino, con delibera n° 1 del 02.05.2000 ha controdedotto alla predetta deliberazione di G.R. n° 6/2000, ha recepito il parere n° 1594 del 26.01.98 della Soprintendenza per i Beni AA.AA.SS. di Puglia, ha modificato i seguenti atti e grafici, che sostituiscono e/o integrano gli elaborati di PRG adottati con precedente delibera commissariale n° 1/95 e cioè:

- ALL. B - Norme tecniche di attuazione
- ALL. C - Regolamento edilizio
- ALL. D - Comparti di intervento unitario: Schede
- TAV. 4 - Strumentazione Urbanistica vigente - 1/5000
- TAV. 7 - Zonizzazione del territorio Comunale - 1/5000
- TAVOLE DAL n° 8 al n° 13 - Progetto di P.R.G. - 1/2000

Lo stesso Commissario ad integrazione delle tavole di PRG ha proposto la nuova tavola n° 14 - 1/1000 - Zone omogenee A2 - Comparti di minimo intervento.

Il Commissario ha inoltre redatto e trasmesso i seguenti elaborati di supporto agli elaborati di PRG modificati per gli effetti della relazione parere del C.U.R. del 12.10.1999 e oggetto della delibera

commissariale n° 1/2000:

- Elaborato relativo ai dati e alle indagini per la perimetrazione del Comparti di minimo intervento della zona omogenea A2
- Allegato n. 1 - Fase di Analisi - Estratto catastale - Zone A2
- Elaborato relativo ai dati e alle indagini per la verifica del tessuto edificato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 6/85 per le zone B2 ritipizzate C4
- Allegato n° 2 - Fase di Analisi - Rilievo fotogrammetrico Anno 1997 - S.I.T. Amministrazione Provinciale di Lecce.
- Elaborato relativo ai dati per la verifica del D.I. 1444/68.

Ciò premesso e sulla scorta delle decisioni di recepimento e/o di controdeduzioni assunte dal Commissario ad Acta con la propria delibera n. 1/00, in rapporto alle prescrizioni e modifiche introdotte con delibera di G.R. n. 6/00, si prospettano le seguenti determinazioni conclusive in merito al PRG in questione (riportando nell'ordine, le prescrizioni e/o modifiche Regionali, le determinazioni Comunali e le determinazioni conclusive Regionali).

A) Ricognizione Giuridica (punto 3.2 del parere del C.U.R. datato 12/10/99)

Negli atti del P.R.G. non risulta riportata la ricognizione giuridica della strumentazione urbanistica attuativa. Pertanto si richiede all'Amm/ne Com/le, in sede di controdeduzioni, di riportare il quadro completo della pianificazione urbanistica esecutiva, specificando le motivazioni poste a base circa l'eventuale mancato recepimento di strumentazione generale e/o attuativa.

#### CONTRODEDUZIONI DEL COMMISSARIO

AD ACTA (DELIBERA N. 1/00)

Il Commissario ad acta precisa che la tav. n. 4 del PRG denominata "Strumentazione Urbanistica Vigente" riporta la strumentazione urbanistica attuativa, senza comunque evidenziarne il quadro completo. Ha integrato perciò la tavola n.4 con il quadro completo della strumentazione attuativa alla data di adozione del PRG (29.12.95) e tuttora vigente e della strumentazione urbanistica approvata dalla data di adozione del PRG (29.12.95) alla data di approvazione del PRG (D.G.R. n. 6 del 14.01.2000).

Gli elenchi della strumentazione attuativa vigente al 29/12/1995 ed alla data del 14/01/2000 sono riportati nel corpo della delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 2/5/2000 di controdeduzioni.

Inoltre nella stessa delibera n. 1/2000, vengono esplicitate le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Copertino a recepire solo in parte la variante ai PEEP - Comparto Li Gelsi e Nuovo Ospedale, e cioè solo la parte relativa alle previsioni insediative del Comparto Li Gelsi in quanto parzialmente attuate, confermando in tal modo il disegno urbanistico prospettato dal PRG in sede di adozione.

#### DETERMINAZIONI

##### CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto della ricognizione giuridica operata dal Commissario ad acta nella delibera n° 1/2000, fermo restando che, in ogni caso, l'approvazione del PRG non costituisce legittimazione per eventuali Piani e /o progetti approvati in contrasto con le disposizioni regolamentanti la pianificazione attuativa Comunale.

B) Cartografia, zonizzazione e dimensionamento (punto 5.1 del parere del C.U.R. datato 12/10/99)

In tale punto si richiede:

- a) Zone omogenee A, individuazione dei Comparti di minimo intervento per le sottozone A2;
- b) Zone omogenee B: per le zone B2 marginali, per le quali non sono stati dimostrati i requisiti del D.M. 2.04.68 n° 1444 e classificate d'Ufficio Zone di tipo C3, verifica ai sensi del D.M. 1444/68 per l'eventuale

mantenimento di zone B2.

c) Zona omogenea D: mantenimento come zone omogenee D2 per le aree di pertinenza degli opifici nei pressi della stazione, mentre le altre aree da riclassificate B1;

d) Tavola n. 7 - Progetto di PRG - scala 1/5000 - i Comparti n.ri 14-15-16-17 vanno conformati allo strumento urbanistico generale vigente e alla successiva variante approvata dalla G.R. con delibera n° 3638 del 24.06.97. Sono altresì confermate le previsioni di cui alla D.G.R. n° 3638 del 24.06.97 riguardanti la maglia con destinazione mista D3 e D1 delimitate ad est ed ad ovest rispettivamente dai Comparti 14 e 15, nonché dall'ospedale a nord e dalla maglia di zona omogenea B1 prospiciente il prolungamento di via Diaz a sud;

e) Zona omogenea G1 e G2: sono classificate d'Ufficio zona agricola E1 - nelle zone ex G1 per le costruzioni abusive, relativamente agli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia regolarizzata alla data di adozione del PRG, è consentito un aumento volumetrico del 10% per servizi igienico-sanitari;

f) Zona omogenea - in fase di controdeduzioni va operata la distinzione tra gli standard urbanistici ex art. 3 D.M. 1444/68 e le zone F ex art. 5 del D.M. 1444/68.

## CONTRODEDUZIONI DEL COMMISSARIO

### AD ACTA (DELIBERA N. 1/00)

Punto a) per le sottozone A2 risultano individuati n. 70 Comparti di minimo intervento nei quali il PRG si attuerà mediante piani di recupero. La perimetrazione dei Comparti è stata effettuata partendo da un rilevamento dello stato dei luoghi, analizzando e disaggregando il tessuto urbano per epoca di costruzione e tipologia edilizia. E' stato redatto e allegato alle controdeduzioni l'elaborato denominato allegato n. 1 - planimetria catastale 1:1000 - FASE DI INDAGINE -, costituito dalle schede riportanti tutti i dati riferiti all'effettivo stato dei luoghi ed alle particelle catastali ricadente nella zona A2.

I n. 70 Comparti sono stati delimitati nella tavola n. 14.

Punto b) Per le zone B - il C, ad acta ha proceduto alla verifica delle zone B2 ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al D.I.M. 1444/68, Le analisi e le indagini contenute nell'elaborato relativo ai dati per la verifica del D.M. 1444/68 evidenziano che il rapporto tra superficie coperta degli edifici esistenti e la superficie fondiaria in tutte le maglie di zone omogenee B2 risulta uguale o superiore al 12,5%, mentre la densità territoriale è dappertutto inferiore all'1,5 mc/mq. La mancata verifica della densità territoriale ha reso inutile le ulteriori verifiche ai sensi dell'art. 3 e art. 4 del DIM 1444/68 e nel contempo il commissario ha riconfermato per le aree in questione la vocazione come zone B2, riclassificandole come zone omogenee C4.

Dalle verifiche del commissario ad acta è emerso inoltre che non tutte le maglie di zona B2 sono periferiche, risultando comunque le stesse "essuti edificati" perché è verificato il rapporto di 2/3 tra superficie dei suoli edificati e superficie dei suoli edificabili comunque dotate di urbanizzazioni primarie, e all'interno delle maglie, dato lo stato di fatto, non è possibile reperire gli standard ai sensi dell'art. 3 del DIM 1444/68.

Alla luce di quanto innanzi, il Commissario prospetta le seguenti conclusioni:

In tali zone può essere consentito l'intervento edilizio diretto (art. 6 comma e) della L.R. 6/85) in quanto avendo le sottozone caratteristiche completamente diverse dalla zone omogenee C3 di PRG, (completamente inedificate, periferiche, distinte in Comparti, all'interno dei quali risultano reperiti dettagliatamente gli standard, il cui disegno è già definito con il PRG adottato e soggette a strumento urbanistico preventivo attuativo).

Nel controdedurre alle prescrizioni regionali (riclassificazione apportata d'ufficio in zona omogenea C3), il commissario ad acta conferma la necessità di conservare nelle maglie l'indice territoriale di 1 mc/mq (per tenere conto del tessuto già edificato, della consistenza dei lotti ancora inedificati, delle volumetrie già realizzate), e propone la ritipizzazione non già in zona omogenea C3, ma in zona omogenea C4

denominata "area di espansione urbana di integrazione edilizia" (che in sostanza conferma la NTA per le zone B2 riportata all'art. 8 pag. 69) con previsione di interventi da assoggettare a concessione edilizia convenzionata, con la riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria da 3 mc/mq a 2,2 mc/mq e del rapporto di copertura da 70% al 60% del lotto.

Punto c) per la zona omogenea D2 - il C. ad Acta ha limitato la zona D2, ne; pressi della stazione ferroviaria, all'area di pertinenza di alcuni edifici esistenti, con riclassificazione in B1 delle rimanenti aree.

Punto d)

TAV. 7 - Progetto di PRG - scala 11:500

Relativamente a tale punto il C.U.R.R. prescrive che i Comparti 14, 15, 16, 17 devono essere conformati alla vigente Strumentazione Urbanistica Generale é successiva Variante approvata con D.G.R. n. 3638 del 24.06.1997. Inoltre prescrive che siano riconfermate le previsioni, di cui alla D.G.R. 3638 del 24.06.1997, riguardanti la maglia con destinazione mista "D3" e "D1" (si rileva un errore in quanto la zona omogenea riportata come "D1" è invece "F2") delimitata dai Comparti 14 e 15, nonché dall'Ospedale a nord e dalla maglia di zona omogenea "B1" prospiciente il prolungamento di via Diaz a sud.

In merito a tali prescrizioni il Commissario ad acta ritiene dover controdedurre come segue:

1. Al precedente punto 3.2 - ricognizione giuridica - sono state riportate le motivazioni per le quali nel progetto di P.R.G. non è stata confermata la previsione del P.E.E.P. - Comparto Nuovo Ospedale, ma del P.E.E.P. - Comparto Li Gelsi.

2. Attualmente non è accoglibile il recepimento della variante al P.E.E.P. e variante al P.F. approvato con D.G.R. n. 3638 del 24.06.1997, In quanto In tale variante - Comparto nuovo Ospedale - si prevede una nuova volumetria di 85000 mc che si aggiungerebbero al fabbisogno abitativo del P.R.G. con evidenti squilibri - occorre considerare in fatti che lo stesso C.U.R.R. ha rilevato un sovradimensionamento del fabbisogno abitativo rispetto all'andamento demografico.

3. Si rileva contraddizione tra le prescrizione del C.U.R.R. e l'accoglimento da parte dello stesso C.U.R.R delle decisioni del Commissario ad acta a riguardo delle osservazioni n. 18-95 nel Comparto 14, l'osservazione n. 155 per i Comparti 16 e 17, l'osservazione n. 199 e n. 215 per il Comparto 17. Con tali decisioni infatti il Commissario ad acta ha confermato le previsioni del P.R.G. adottato.

4. Il P.R.G. ha previsto interventi di E.R.P. con attuazione mediante P.E.E.P. su porzioni di Comparti n.ri 9-11-12-15-19 come si desume dalla nota n. H della pagina 1 dell'elaborato di P.R.G. all. D - Comparti intervento unitario - Schede. Tali interventi sono distribuiti omogeneamente nelle nuove espansioni, escludendo l'attuazione di vecchie previsioni insediative formulate sulla base di previsioni urbanistiche o superate.

Inoltre il commissario ad acta precisa ancora quanto segue:

1) L'ampliamento dell'area ospedaliera è previsto nella delibera d'intenti n. 13/94 con la quale si conferma "area ospedaliera" la zona compresa tra le Vie Carmiano, Spezzaferri e la Tangenziale, mentre la previsione del Parco Urbano (U) è logica barriera (acustica e paesaggistica) tra l'ospedale e la Tangenziale.

2) Il Comparto 14 nella strumentazione urbanistica vigente è solo parzialmente interessata dalla variante al P.E.E.P. "Nuovo Ospedale" e per il resto è interessato da zone "C" e zone "B2" dello strumento urbanistico vigente. Queste ultime (B2) non possono essere riconfermate nel P.R.G. perché inedificate.

Inoltre lo studio del Comparto prevede tra le zone di edilizia residenziale e l'area ospedaliera la zona a Parco Urbano come barriera, peraltro come già prevista nel P.F. vigente ed ora solo ampliata in conseguenza dell'ampliamento della stessa area ospedaliera.

3) Il Comparto 15, in linea di massima, rispetta se non le previsioni cartografiche del P.F. vigente almeno gli intendimenti riguardo la realizzazione di un P.E.E.P. Infatti tale Comparto di edilizia residenziale pubblica potrà parzialmente attuarsi con un piano di edilizia economica e popolare. Si propone eventualmente l'inclusione delle aree di rispetto stradale prospettanti sulla Via Bengasi al fine di rendere la perimetrazione in parte compatibile con quella del P.F.

4) I Comparti 16 e 17 si riconfermano in quanto con delibera di intenti n. 13/94 si individua l'arte Commerciale a Nord e ad Ovest della 167 "Nuovo Ospedale" con eventuale riconsiderazione dell'estensione delle aree destinate a tale Piano di Zona, senza tuttavia ridurre il carico abitativo del suddetto Comparto tra Via S. Isidoro e Via Carmiano.

Il Progetto di P.R.G. è rispettoso degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e perciò viene confermato.

Per tutti quanti i motivi su esposti il commissario ad acta propone la conferma dei Comparti 14-15-16-17 e di conseguenza la conferma parziale della D.G.R. 3638/97 esclusivamente per il Comparto "Li Gelsi" in fase di attuazione alla data di adozione del P.R.G. Potrà da parte dell'Amministrazione Comunale di Copertino essere adottato apposito provvedimento di ulteriore variante al P.E.E.P. in esame con esclusione del Comparto "Nuovo Ospedale" in conformità al P.R.G. adottato.

Punto e) Per le zone omogenee G1 e G2 - sono stati recepiti i rilievi del C.U.R. ritipizzando le stesse come zone omogenee E1, ad eccezione di quelle adiacenti i Comparti 9 e G) che sono state tipizzate zone omogenee E2 agricole speciali, in coerenza con le indicazioni di PRG. La normativa tecnica delle zone omogenee E1 ed E2 è stata integrata, con l'aggiunta di un nuovo comma, per consentire alle abitazioni abusive esistenti, per le quali alla data di adozione del PRG è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, la possibilità di consentire interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia con un aumento volumetrico massimo del 10% da destinare a servizi igienico-sanitari.

Punto f) Per le zone F risulta effettua la distinzione delle aree destinate a standard urbanistici ex art. 3 D.M. 1444/68 (residenziali) e le zone F ex art. 5 D.M. 1444/68 (per attività produttive); per queste ultime sono state verificate solo quelle relative agli insediamenti industriali mentre per gli insediamenti commerciali e direzionali, previsti e compresi solo nei Comparti n. 1-9-12-16-17-19-20 misti agli insediamenti residenziali, è stato verificato il valore degli standard che risultano la somma di quelli necessari ex art. 3 ed ex art. 5 del D.M. 1444/68.

## DETERMINAZIONI

### CONCLUSIVE REGIONALI

In merito alle controdeduzione ed agli adeguamenti operati dal Commissario al punto 5.1 della delibera di GR n. 6/2000, per ogni singolo punto si perviene alle seguenti determinazioni.

Punto a)

Si prende atto delle analisi e verifiche operate dal Comune in adeguamento alla prescrizione Regionale relativa alla individuazione del n. 70 Comparti di intervento per la zona A2.

Punto b)

Le analisi e le verifiche operate dal Commissario ad acta in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti

dal D.M. 02.04.1968, n. 1444 evidenziano in sostanza che per le zone omogenee B2 previste dal P.R.G. e riclassificate dalla G.R. in zona omogenee C3, non sussiste in quasi tutte le maglie la densità territoriale di 1.5 mc/mq atta a giustificare la classificazione di dette aree quali zone B2.

Nel contempo va rilevato che la riclassificazione operata dal Commissario ad acta di tutte le maglie B2 in zona C4 "aree di espansione urbana di integrazione urbanistica" con conferma quasi integralmente degli indici e dei parametri urbanistici della zona B2 con la sola riduzione della densità fondiaria massima da 3 mc/mq a 2.2 mc/mq ed il rapporto di copertura ridotto dal 70% al 60%, si ripropone in sostanza la impostazione del PRG adottato con la sola variazione letterale della classificazione ex DM 1444/68.

Và rilevato altresì che le zone omogenee di tipo B2 del PRG adottato riguardano aree già tipizzate nel PIF vigente rispettivamente zone omogenee di tipo B e C ed in gran parte di tipo E.

Dette zone omogenee sono Interessate, come può desumersi dagli elaborati grafici di analisi e verifiche trasmessi dall'Amm/ne Com/le, da edilizia variamente articolata in termini volumetrici e piuttosto disorganizzata e disarticolata e realizzata per lo più in contrasto con gli ordinari canoni urbanistici e pertanto necessitanti di adeguata disciplina.

Tutto ciò premesso e al fine di tenere in debito conto della prescrizione operata dalla GR con la delibera di GR n. 6/2001. che richiedeva sostanzialmente, per una migliore organizzazione urbanistica, il ricorso allo strumento urbanistico preventivo con reperimento degli standard urbanistici, ed alla luce delle controdeduzioni Comunali (supportate dalle analisi e verifiche in merito soprattutto alla densità edilizia) di sostanziale conferma (sia pure in diminutio del carico insediativo), si ritiene di poter confermare la tipizzazione e la relativa disciplina di PRG adottato per le aree classificate zone omogenee B2; il tutto a condizione che per ciascuna maglia siano fissati gli allineamenti, l'inviluppo del massimo ingombro degli edifici a realizzarsi con edilizia preferenzialmente di tipo perimetrale, reperimento e cessione degli standard urbanistici nell'ambito delle aree all'uopo destinate dal PRG o, in alternativa, conseguente monetizzazione a prezzo di esproprio.

Quanto innanzi da predisporre da parte dell'U.T.C. per ciascuna maglia B2 di PRG e ciò prima del rilascio della singola concessione edilizia.

Punto c)

Si prende atto delle determinazioni del Commissario ad acta, per la zona omogenea "D2", in adeguamento alla prescrizione Regionale.

Punto d)

In merito ai comparti nn. 14-15-16-17, sulla scorta dei rilievi e delle precisazioni prospettati dal Commissario ad acta n. 1/2000 nelle linee essenziali riportati innanzi, si ritiene di poter concordare con le determinazioni del Commissario ad acta, con conferma per detti comparti della previsione del PRG adottato.

Punto e)

Si prende atto dell'adeguamento operato dal Comune in merito alle zone G1 e G2, con le specificazioni in merito alla diversa ritipizzazione di dette aree a zone agricole E1 ed E2 in sintonia con le destinazioni del PRG operate per le aree contermini. Parimenti si prende atto dell'adeguamento operato in merito alle NTA delle zone E1 ed E2, con conferma della parte normativa che prevede l'incremento volumetrico del 10% per le costruzioni abusive solo per le zone già G1, non condividendosi l'estensione di tale normativa a tutte le zone E1 ed E2, trattandosi di variante al PRG adottato che non può affrontarsi nella fase di controdeduzioni Comunali.

Punto f)

Si prende atto delle verifiche operate dal Comune in merito alla distinzione delle aree a standard ex art.

3 e le zone F ex art 5 del D.M. 2/4/68 operate dal Comune in adeguamento alla prescrizione Regionale.

### C) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (PUNTO 5.2 DEL PARERE DEL C.U.R. DATATO 12/10/99)

Art. 2.17 - APERTURA E COLTIVAZIONE DI CAVE - alla fine del 4° comma si aggiunge "in ogni caso valgono le norme nazionali e regionali in materia di coltivazione delle cave".

Art. 4.2.5 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO PARZIALE - alla fine del 4° comma si aggiunge "o del Piano Particolareggiato esteso all'intera maglia".

Art. 4.2.6 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - nel titolo si aggiunge: "o di demolizione senza ricostruzione" - alla fine del secondo comma si aggiunge "oppure del Piano Particolareggiato esteso alla intera zona".

Art. 5.2 - CENTRO STORICO AMBIENTALE - nel secondo comma dopo le parole "sono altresì consentiti ..." si inserisce "previa la redazione del P.P. esteso all'intera zona o di Piano di Recupero, estesi a Comparti di minimo intervento individuati in sede di controdeduzioni".

Art. 6 - ZONA A3 - si aggiunge "e riportati nei precedenti punti 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4". Eventuali volumetrie aggiuntive possono essere concesse solo nell'ambito del 10% della volumetria esistente e da destinarsi a servizi igienico-sanitari. I progetti di cui ai punti 4.2.3 e 4.2.4 devono essere sottoposti al preventivo parere della soprintendenza ai Beni AAAS.

Art. 7 - ZONA B1 - alla fine del terzo comma si aggiunge "queste ultime non potranno mai costituire lotto a sé stante".

Art. 7.4 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE - nel titolo si aggiunge "E AMPLIAMENTI".

Art. 8 - ZONA B2 - alla fine del terzo comma si aggiunge "queste ultime non potranno mai costituire lotto a sé stante".

Art. 16 - ZONA E1 -

al punto 16.1.1 si aggiunge "di cui lo 0,03 per la residenza".

i punti 16.3 (per la realizzazione di impianti per lo sport, tempo libero e svago) e le norme esplicative di cui ai punti 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4, 16.3.5, 16.3.6, 16.3.7 e 16.3.8, sono depennati in quanto incompatibili con la tutela del territorio agricolo.

Art. 18 - ZONA G1 - è interamente depennato in relazione alla prescrizione d'ufficio inerente la zona.

Art. 19 - ZONA G2 - è interamente depennato in relazione alla prescrizione d'ufficio inerente la zona.

Art. 24.3 - AREE INTERNE AGLI ISOLATI - si aggiunge il seguente comma "Esse non potranno mai costituire lotto a sé stante".

Art. 26 - FASCE DI RISPETTO DELLA RETE VIARIA - si aggiunge il seguente ultimo comma - in ogni caso prevalgono le norme vigenti del Codice della Strada".

CONTRODEDUZIONI DEL COMMISSARIO  
AD ACTA (DELIBERA N. 1/00)

Risultano recepite in toto le prescrizioni d'ufficio con depennamento ulteriore dell'art. 8 riguardante le zone B2 ripitizzate quali zone C4.

#### DETERMINAZIONI

##### CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto dell'accoglimento delle prescrizioni regionali; per quanto attiene alle zone omogenee di tipo B2 di PRG adottato, si riconfermano le relative norme di PRG, come integrate in questa sede (allineamenti, inviluppo di massimo ingombro- reperimento o monetizzazione, nelle aree all'uopo destinate dal PRG degli standard urbanistici) con conseguente soppressione delle norme proposte per le zone C4.

D) Regolamento Edilizio (punto 5.3 del parere del C.U.R. datato 12/10/99)

Il regolamento edilizio deve essere adeguato alle vigenti disposizioni di leggi e normative nazionali e regionali.

In sede di rielaborazione del R.E. si dovrà tenere conto delle osservazioni fatte a riguardo dalla AUSL LE/1.

Si prescrive di eliminare il 3° comma dell'Art. 3 (osservazione n° 158).

#### CONTRODEDUZIONI DEL COMMISSARIO

##### AD ACTA (DELIBERA N. 1/00)

Risultano recepite le richieste del C.U.R.- inoltre il Regolamento Edilizio è stato adeguato alla D.C.A. n. 1 del 07/03/96 alla delibera di G.R. n. 3819 del 06/10/93 e n. 4752 del 06/11/95, alle osservazioni n. 52 e n. 158, al parere della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia n. 1594 del 26/01/98.

#### DETERMINAZIONI

##### CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni e del relativo adeguamento operato dal Comune.

E) OSSERVAZIONI (Punto 5.4 del parere del CUR datato 12/10/1999)

In sede di esame del PRG la G.R. con la citata delibera n. 6/2000 ha deciso in merito alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.4 della relazione del C.U.R. del 12/10/99. Il Commissario ad acta con la delibera di controdeduzione, nel recepire, ha provveduto al conseguente adeguamento degli elaborati di PRG.

A tal proposito si ritiene, che detti adeguamenti debbano intendersi validi nei limiti e nei termini rivenienti dall'accoglimento, totale o parziale delle osservazioni operate a livello regionale. Per quanto riguarda l'osservazione n. 204 il commissario ad acta ha fatto presente che il contenuto della osservazione riguarda zone di rispetto stradale e non aree di verde privato e pertanto rilevata la incongruità nel parere espresso, ritiene di non adeguarsi all'accoglimento proposto dal CUR e respinge l'osservazione confermando la controdeduzione operata dallo stesso commissario in sede di esame delle osservazioni. In merito si prende atto di quanto verificato, dichiarato e deciso dal commissario ad acta in ordine all'osservazione n. 204.

F) TAVOLE DI CONTRODEDUZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERA DI C. AD ACTA N° 1/01

In merito alle tavole di controdeduzioni allegate alla Delibera di C.C. n° 1/01 si precisa che le stesse valgono nei limiti e nei termini degli adeguamenti proposti restando validi a tutti gli effetti di legge gli elaborati allegati alla delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 03.02.95 regolarmente adottati e pubblicati.

Tutto ciò premesso e, sulla scorta degli approfondimenti operati in sede Comunale, constatata l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico del PRG del comune di Copertino, se ne propone alla

G.R. l'approvazione definitiva nei limiti e nei termini innanzi esaurientemente prospettati ai punti A - B - C- D- E- F integrativi e/o modificativi e/o confermativi delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 6/2000.

Si dà atto, infine, che per quanto accertabile dalla documentazione agli atti d'ufficio (PUTT/PBA) che il territorio Comunale di Copertino non è gravato da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIENTRA NELLA SPECIFICA COMPETENZA DELLA G.R. AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4° - LETT. D DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi riportate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e del dirigente del settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE il PRG di Copertino di cui alle delibere del commissario ad acta n. 1/1995, n. 1/1996, n. 2/1996, n. 1/2000; il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni conclusive di cui ai punti A-B-C-D ed F sopra riportati, integrative e/o modificative e/o confermativo delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 6/2000, e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritte.

- DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte, in conformità a quanto innanzi riportato conclusivamente al punto E;

- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico, la trasmissione al Comune di Copertino del presente provvedimento unitamente agli atti e grafici ad esso connessi, nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale;

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

